

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE
IN CONVENZIONE FRA I COMUNI DI:
FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA,
RONDANINA E ROVEGNO**

**ART. 1
Finalità**

Scopo della Convenzione è quello di svolgere in modo coordinato i servizi di Polizia Municipale e le politiche per la sicurezza, attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.

La convenzione è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo della circolazione stradale e protezione ambientale.

Viene pertanto costituito il Servizio Sovracomunale di Polizia Municipale formato dagli agenti appartenenti ai Servizi di Polizia Municipale dei Comuni convenzionati. Lo stesso assumerà la denominazione di **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE "ALTA VAL TREBBIA"**.

La responsabilità del Servizio viene affidata all'Ufficiale di Polizia Municipale di grado più elevato fra i Comuni in convenzione. Lo stesso assume - previa nomina da parte del Sindaco del Comune capofila - la qualifica di Comandante.

Viene altresì nominato il sostituto del Comandante, individuando la figura nel personale di Polizia Municipale facente parte dei Comuni in convenzione considerando come criterio preferenziale i gradi, le qualifiche e le anzianità di servizio più elevate, che opererà in caso di assenza del Comandante.

La sede operativa centrale è stabilita negli Uffici del Comune di Rovegno, quale capofila, ferma l'istituzione di sedi decentrate presso gli altri Comuni aderenti.

Per la realizzazione delle suddette finalità il Servizio di Polizia Locale si impegna ad attuare ogni forma di collaborazione occasionale e permanente con i **CORPI STATALI E PROVINCIALI PREPOSTI ALLA VIGILANZA, ALLA SICUREZZA E AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO**.

In particolare il Servizio di Polizia Locale mantiene costante collaborazione e coordinamento con le attività del Comando Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato operanti sul territorio.

Art. 2

Ambito territoriale

L'ambito territoriale per la gestione in convenzione del Servizio di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati. Il personale operante mantiene a tal fine tutte le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e regolamenti o con provvedimenti delle Autorità competenti.

Relativamente al porto d'arma di cui all'art. 5, comma 5 della Legge n° 65 / 1986, il personale della Polizia Locale dovrà attenersi allo specifico regolamento del Comune di origine.

Il personale del Servizio unico di Polizia Locale porta l'arma di servizio su tutto il territorio dei Comuni convenzionati.

Art. 3

Struttura direzionale

La struttura direzionale dell'attività di gestione è così articolata:

- Il Sindaco è l'Autorità di Polizia Locale nel proprio comune;
- La conferenza dei Sindaci elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dal Comandante;
- Il Comandante del Servizio specifica gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio, dando comunicazione al personale di Polizia Locale.
- Il Comandante esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla Legge ed è responsabile verso i Sindaci in ordine all'impiego tecnico operativo ed all'addestramento del personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche;
- E' attribuita al Comandante la responsabilità e la direzione del Servizio di Polizia Locale. In particolare è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa del Servizio, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi. La programmazione dei servizi delle attività dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei comuni convenzionati.

Art. 4

Comune capofila e oneri finanziari

Comune capofila per la gestione del Servizio di Polizia Locale è il Comune di Rovergo che si attiene alla disciplina della Convenzione e, per quanto non disciplinato in forma specifica, al presente Regolamento.

Il personale di Polizia Locale mantiene il rapporto organico e di dipendenza con il Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è disciplinato dalle modalità del presente Regolamento.

Il Comandante del Servizio di Polizia Locale è responsabile del servizio unico per tutti i comuni convenzionati e svolge le corrispondenti funzioni assegnate dalle leggi in materia.

Il Comune di Rovegno assicura le prestazioni amministrative del Servizio con proprio personale o comandato dagli altri comuni.

Le spese del personale verranno ripartite per ogni comune aderente alla Convenzione in base al numero di ore destinate al servizio, determinato dalla conferenza dei Sindaci entro il mese di Febbraio di ogni anno. La gestione del Servizio di Polizia Locale è finanziata in parti uguali fra i comuni aderenti.

Art. 5

Dotazione organica

In sede di prima applicazione i dipendenti che formeranno il Servizio di Polizia Locale "Alfa Val Trebbia" sono :

- POGGI Tonino Roberto – Comune di Rovegno;
- ISOLA Roberto – Comune di Fascia;
- GARBARINO Maurizio – Comune di Montebruno;

Art. 6

Dotazione Tecnica

Le attrezzature ed i veicoli in dotazione ai Comuni aderenti alla Convenzione, al momento della costituzione del Servizio, rimangono di proprietà degli stessi.

Rimangono di proprietà dei Comuni di appartenenza le attrezzature acquisite singolarmente successivamente alla costituzione del Servizio.

Le attrezzature ed i veicoli acquistati con risorse comuni o di enti pubblici messi a disposizione del Servizio di Polizia Locale - anche se intestati al Comune capofila – costituiscono, in parti uguali, patrimonio indiviso e indisponibile dei Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 7

Proventi da sanzioni

I proventi delle sanzioni e gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio in convenzione fra i Comuni sono versati alla Tesoreria del Comune capofila attraverso conto corrente postale del Comune stesso e verranno utilizzati per le finalità di cui all'art. 208 della D.Leg. 30/04/1992. Le spese e gli utili risultanti verranno ripartiti fra i comuni convenzionati in parti uguali.

Art. 8
Durata

La Convenzione del Servizio di Polizia Locale ha durata triennale, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata con provvedimento consiliare.

Art. 9
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento diventa esecutivo, ai sensi di Legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni convenzionati.

Per quanto non espressamente specificato, i rapporti convenzionali e l'organizzazione del Servizio di Polizia Locale sono disciplinati dalle vigenti norme in materia di vigilanza municipale.

Comune di Fascia	Il Sindaco
Comune di Fontanigorda	Il Sindaco
Comune di Gorreto	Il Sindaco
Comune di Montebruno	Il Sindaco
Comune di Propata	Il Sindaco
Comune di Rondanina	Il Sindaco
Comune di Rovegno	Il Sindaco
Rovegno, lì.....		